



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bari

PROT. 1867

decreto n.

27

Bari, 13 marzo 2020

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riduzione della presenza negli uffici di magistrati e personale amministrativo.

Il procuratore generale,

- considerato che sussiste la straordinaria necessità ed urgenza di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, così come evidenziato dal D.L. 8.3.2020 n. 11 e dagli ulteriori Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati prima e dopo tale provvedimento legislativo, tutti finalizzati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ritenuto pertanto indispensabile limitare al minimo necessario anche la presenza negli uffici giudiziari del personale di magistratura ed amministrativo;
- avute presenti le limitazioni dell'attività giudiziaria imposte dal D.L. n. 11/2020;
- considerato che la programmazione dell'attività lavorativa prevista dalla circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi presso il Ministero della Giustizia m_dg.DOG.10/03/2020.0050011.U comporta una riorganizzazione generale delle attività e dell'orario lavorativo dei dipendenti di non immediata attuazione, in ragione della sua complessità e delle tempistiche all'uopo necessarie;
- rilevato peraltro che, ai sensi del n.ro 6 dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.3.2020, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22.5.2017 n.81 ed individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- tenuto anche conto, alla luce delle previsioni di cui al D.L. n. 11/2020, di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del D.L. 2.3.2020 n. 9;
- ritenuto, pertanto, in relazione all'attività svolta da questa Procura Generale ed al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria consentita che debbano essere predisposti idonei presidi per lo svolgimento dei servizi essenziali e delle attività di supporto alla giurisdizione e che a tanto dovrà provvedere il Dirigente Amministrativo mediante

individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, assicurando opportune forme di rotazione tra tutto il personale con previsione dei supplenti per fronteggiare eventuali improvvisi impedimenti;

- avute presenti le altre disposizioni di cui al richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.3.2020 e, in particolare, quelle di cui al n.ro 7 lett.b) dell'art. 1;
- sentito il Dirigente Amministrativo

DISPONE

Fatte salve eventuali ulteriori diverse determinazioni al riguardo, a far tempo dal 16 marzo 2020:

1. E' incentivato il ricorso alle ferie sia per i magistrati professionali che per il personale amministrativo, tenendo anche conto della necessità di fruire dei giorni di ferie relative ad anni precedenti a quello in corso senza che il godimento delle ferie arretrate si traduca in un pregiudizio per lo svolgimento dell'attività giudiziaria.
2. Salvo casi espressamente e dettagliatamente motivati ed esclusivamente per inderogabili esigenze di servizio, non è consentita la revoca delle ferie già concesse a magistrati professionali e personale amministrativo.
3. Ribadite le disposizioni di cui al decreto n. 26 del 10 marzo u.s., l'accesso in ufficio sia per i magistrati che per il personale amministrativo, in giorno per il quale non è prevista la presenza, è consentita unicamente per atti urgenti, previa autorizzazione specifica da chiedere, rispettivamente, al procuratore generale/ avvocato generale e al dirigente amministrativo.
4. Nel caso di accesso autorizzato per il compimento di atti urgenti, la permanenza in ufficio è consentita unicamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento di essi.
5. Laddove possibili le comunicazioni avverranno per via telematica anche tra persone presenti in ufficio.
6. E' fatto divieto a chiunque di soffermarsi nei corridoi ed è comunque prescritta in ogni luogo l'osservanza delle distanze di sicurezza e delle altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti.
7. Il personale amministrativo, la cui presenza in ufficio non è necessaria per l'effettuazione delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, potrà fornire prestazioni lavorative in forma agile anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22.5.2017 n.81 e dovrà essere comunque immediatamente reperibile per via telefonica o telematica per fronteggiare eventuali necessità.
8. Il Dirigente Amministrativo predisporrà i presidi di cui alla parte motiva del presente provvedimento.

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:

- al sig. Presidente della Corte di Appello di Bari;

- ai sig.ri avvocato generale e sostituti procuratori generali;
- ai sig.ri procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto;
- al dirigente amministrativo che ne curerà la diramazione al personale amministrativo ;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione.

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga anche pubblicato sul sito *internet* della Procura Generale presso la Corte di appello di Bari

Il procuratore generale presso la Corte di Appello
annamaria iusto